

**CONVENZIONE
TIRRENO ADRIATICO 2018**

TRA

RCS Sport S.p.A., società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di RCS Media Group S.p.A. con sede in Via Rizzoli 8, 20132 Milano (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Milano sotto il numero 290976 – R.E.A. 1302385, rappresentata dal Sig. Mauro Vegni, Direttore Ciclismo della suddetta società;

In seguito denominata: **RCS**

E

Comune di Sarnano, con sede in Via Giacomo Leopardi 1 , 62028 Sarnano (MC), Codice Fiscale e Partita IVA 00140670431, rappresentata dal Sindaco Dott. Franco Ceregioli;

In seguito denominata: **ENTE**

PREMESSO CHE

- a) RCS è una società specializzata nell'organizzazione e nella gestione, sotto tutte le forme, di manifestazioni sportive di alto livello e di fama internazionale;
- b) RCS è l'organizzatore di una gara ciclistica professionistica internazionalmente conosciuta con il nome "TIRRENO-ADRIATICO" (di seguito anche l'"**Evento**");
- c) RCS nella sua qualità di organizzatore dell'Evento dispone dei diritti di utilizzazione economica e connessi allo stesso e gestisce i marchi legati all'Evento;
- d) In qualità di organizzatore e titolare in esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione economica connessi all'Evento, RCS intende concludere appositi accordi con gli enti pubblici che hanno richiesto di essere sede dell'arrivo dell'Evento stesso;
- e) L'ENTE ha proposto a RCS la propria candidatura per ospitare un arrivo di tappa della TIRRENO-ADRIATICO 2018 nella città di Sarnano Sassotetto (MC) e si impegna, con la sottoscrizione della presente convenzione (di seguito "**Convenzione**"), a prestare a favore di RCS i servizi di seguito indicati;
- f) RCS si è dichiarata interessata alla proposta e le due parti, di conseguenza, si sono incontrate per accordarsi sulle condizioni della collaborazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO , LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE:



1. PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.

2. OGGETTO

2.1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione l'ENTE si impegna ad ospitare l'arrivo della quarta tappa "Foligno – Sarnano Sassotetto" in programma sabato 10 marzo 2018 della TIRRENO-ADRIATICO.

2.2. L'ENTE si impegna altresì a svolgere le attività e a prestare a RCS i servizi di cui al successivo punto 5.

2.3. A Sua volta RCS si impegna a svolgere i servizi e a prestare le attività di seguito indicate.

3. COMPETENZE ESCLUSIVE DI RCS

3.1. Le Parti si danno atto e concordano che RCS è la sola ad avere competenza per:

- a) decidere tutti gli aspetti legati direttamente all'organizzazione sportiva della manifestazione e, in particolare, scegliere i percorsi e i luoghi di arrivo;
- b) coordinare le operazioni tecniche di allestimento e disallestimento dei luoghi di arrivo, anche se qualcuna di queste operazioni verrà eseguita con l'aiuto materiale dell'ENTE;
- c) concedere, a qualunque titolo e sotto qualunque forma, il diritto di far riferimento al nome "TIRRENO-ADRIATICO" e a tutti i loghi, marchi, denominazioni, nomi di siti Internet e altri simboli specifici dell'evento. L'ENTE ha diritto di utilizzare il marchio "TIRRENO-ADRIATICO" nei modi indicati dall'organizzazione;
- d) autorizzare la registrazione e/o la diffusione di immagini dell'Evento sotto tutte le forme, e per concedere a qualunque titolo, e sotto qualunque forma, l'utilizzo di tutte o di parte delle immagini dell'Evento;
- e) scegliere i partner dell'Evento.

3.2. In riferimento a quanto sopra specificato, all'ENTE è fatto espresso divieto di:

- a) procedere alla produzione di prodotti promozionali di merchandising contenenti il marchio "TIRRENO-ADRIATICO" e/o comunque riferibili all'Evento come meglio specificato all'articolo 6.2;
- b) rilasciare permessi per la vendita ambulante in prossimità di tutte le zone interessate della corsa (partenza, percorso, arrivo), fatta eccezione per i mezzi accreditati e autorizzati da RCS, come meglio specificato all'articolo 5.1;
- c) consentire a terzi o in associazione con terzi l'utilizzo di marchi, loghi e/o segni distintivi differenti da quelli istituzionali senza il preventivo consenso di RCS.

4. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DI RCS

4.1. RCS si adopererà per far sì che l'Evento abbia caratteristiche di alta qualità sportiva nonché adeguata diffusione mediatica.

4.2. RCS si impegna ad eseguire a proprie cure e responsabilità le seguenti attività:

- a) fornitura delle installazioni, dei materiali e del personale necessario per l'organizzazione dell'Evento ad esclusione delle prestazioni tecniche che sono a carico dell'ENTE (definite all'art. 5);

- b) fornitura, montaggio e smontaggio delle strutture seguenti:
 - zona di arrivo: il Villaggio di Arrivo, una parte delle transenne, il podio premiazioni, l'arco di arrivo, i servizi igienici per gli accreditati (il dettaglio del materiale fornito da RCS figura nel RAPPORTO TECNICO redatto da RCS e allegato sub A) alla presente Convenzione);
- c) ottenere dalle amministrazioni (Ministero dell'Interno, Prefettura, Regione, ecc.) le autorizzazioni allo svolgimento dell'Evento (occupazione del suolo pubblico, esposizione della pubblicità temporanea, ecc.);
- d) effettuare i sopralluoghi nei luoghi di arrivo e sul percorso. Durante questi sopralluoghi, il rappresentante di RCS stabilirà con i rappresentanti delegati dell'ENTE i luoghi precisi di arrivo il posizionamento delle strutture dell'Evento e, in maniera generale, detterà tutte le disposizioni tecniche specifiche che l'ENTE dovrà seguire al fine di garantire la buona riuscita dell'Evento. Al termine dei sopralluoghi, RCS scriverà un documento chiamato RAPPORTO TECNICO in cui saranno specificate tutte le disposizioni stabilite. Questo rapporto, che comprende anche l'elenco degli incarichi demandati all'ENTE (come definito al successivo articolo n. 5), sarà parte integrante della Convenzione.

4.3. RCS sosterrà altresì i seguenti costi:

- a) il costo degli alloggi da essa prenotati;
- b) l'assicurazione per la copertura della Responsabilità Civile per le attività da essa svolte secondo le condizioni precisate nell'art. 11;
- c) il costo del servizio d'ordine e di scorta da essa stessa ingaggiato.

ART. 5. OBBLIGHI E ATTIVITÀ DELL'ENTE

5.1. L'ENTE si impegna a proprie cure e responsabilità ad eseguire a favore di RCS le seguenti attività:

- a) fornire a RCS tutto l'aiuto utile per l'espletamento delle eventuali pratiche amministrative a livello locale indispensabili alla riuscita e al successo dell'Evento;
- b) portare a buon compimento tutte le disposizioni contenute nel RAPPORTO TECNICO di RCS che, con l'accettazione da parte dell'ENTE, diventa parte integrante della Convenzione;
- c) assicurare a RCS tutta la libertà di movimento necessaria durante la preparazione e lo svolgimento dell'Evento;
- d) prendere, o a far prendere, tutte le misure di Polizia sul suo territorio per:
 - garantire il rispetto delle impostazioni necessarie al buon svolgimento dell'Evento;
 - garantire la sicurezza degli atleti e degli spettatori, specialmente nei luoghi di arrivo e partenza;
 - proibire la circolazione e la sosta di mezzi sulle vie e piazze utilizzate dall'Evento per regolamentarle sulle vie adiacenti;
 - proibire l'affissione di striscioni e di pannelli se non di quelli utilizzati dall'organizzazione;
 - proibire le vendite "abusive" nelle zone delimitate da RCS;
- e) fornire a RCS l'organigramma del Comitato Locale dove vengono menzionati i nomi e i dati dei responsabili abilitati dall'ENTE per trattare le varie questioni relative all'accoglienza della TIRRENO-ADRIATICO: organizzazione, logistica, amministrazione, marketing e comunicazione;
- f) non richiedere agli spettatori un pagamento per l'accesso alla manifestazione, eccetto, eventualmente, per i parcheggi auto e per gli eventuali eventi collaterali alla manifestazione;



- sostenere le spese per i lavori stradali e altri indicati nel RAPPORTO TECNICO di RCS per la sicurezza degli atleti e per l'installazione delle strutture della TIRRENO-ADRIATICO;
- g) installare, a proprie spese, i collegamenti necessari alla fornitura di elettricità e/o d'acqua nei vari luoghi della manifestazione secondo le necessità indicate nel RAPPORTO TECNICO di RCS;
 - h) mettere a disposizione dei contenitori per rifiuti, onde assicurare al meglio la protezione dell'ambiente nei luoghi occupati dalla zona tecnica di arrivo della TIRRENO-ADRIATICO;
 - i) procedere, a proprie spese, alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia dei luoghi occupati dalla TIRRENO-ADRIATICO;
 - j) sorvegliare o far sorvegliare a proprie spese, le strutture di RCS durante la notte antecedente lo svolgimento dell'Evento.

5.2. Sono a carico dell'ENTE tutti i costi relativi ai servizi necessari all'organizzazione dell'Evento. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) i costi comunali relativi ai servizi di Polizia Locale;
- b) i costi relativi ai servizi di pulizia delle aeree interessate pre e post gara;
- c) i costi relativi all'assistenza sanitaria durante le fasi di allestimento e disallestimento;
- d) i costi relativi al servizio di vigilanza del percorso (protezione civile, volontari, etc.);
- e) tutti i cartelli informativi di divieto di sosta e direzionali necessari al pubblico;
- f) i servizi di soccorso e i mezzi sanitari di intervento e di evacuazione per il pubblico;
- g) servizi igienici per il pubblico;
- h) i costi relativi all'eventuale noleggio degli spazi e degli arredi per il Quartier Generale.

6. COMUNICAZIONE, PROMOZIONE, ANIMAZIONE ED OSPITALITÀ

6.1.1. Promozione e comunicazione svolte da RCS

RCS si impegna, a proprie cure e spese, ad assicurare la promozione dell'ENTE:

- a) presentando la località a cui fa riferimento l'ENTE come luogo di accoglienza della TIRRENO-ADRIATICO;
- b) facendo figurare il nome dell'ENTE sulla mappa ufficiale della TIRRENO-ADRIATICO;
- c) inserendo su ogni supporto disponibile la descrizione della corsa e un'immagine di interesse dell'ENTE. Questa immagine sarà fornita dall'ENTE a RCS a titolo gratuito entro 30 giorni dall'evento. L'ENTE garantisce a RCS che l'immagine e/o l'opera fotografata sono libere da ogni diritto di terzi e sono liberamente utilizzabili;
- d) favorendo, sulla base dei dati forniti dall'ENTE, la divulgazione di informazioni turistiche, culturali ed economiche del luogo nell'eventuale Guida Culturale della manifestazione pubblicata sul sito Internet della TIRRENO-ADRIATICO;
- e) RCS inviterà l'ente televisivo incaricato della produzione TV a valorizzare il territorio ospitante attraverso le immagini più suggestive;
- f) RCS fornirà all'ENTE un documento con le linee guida relative alla parte marketing e comunicazione.

6.2. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE SVOLTE DALL'ENTE



6.2.1. L'ENTE riconosce espressamente che tutti i diritti di utilizzazione economica connessi alla TIRRENO-ADRIATICO sono di titolarità esclusiva di RCS. Di conseguenza l'ENTE non svilupperà o non commercializzerà, a beneficio di terzi, direttamente o indirettamente, nessuna operazione di promozione, di merchandising, di comunicazione o di relazione pubblica legata alla TIRRENO-ADRIATICO.

6.2.2. RCS, durante i sopralluoghi, proporrà all'ENTE ipotesi di animazione da parte dell'Ente all'arrivo della TIRRENO-ADRIATICO (bande musicali, sfilate, degustazioni, concerti, mostre, ecc.).

6.2.3. Inoltre, l'ENTE prenderà, o indurrà a prendere, tutte le misure necessarie per la messa in opera e il rispetto dei seguenti divieti sul territorio di propria competenza a:

- a) non collocare, o a non autorizzare la collocazione, di alcuna pubblicità occasionale - qualunque sia l'espressione/forma del messaggio - nei luoghi di partenza e/o arrivo e nelle immediate vicinanze;
- b) non autorizzare alcuna diffusione di stampati o messaggi pubblicitari - qualunque sia l'espressione/forma del messaggio - nei luoghi di partenza e/o arrivo e nelle immediate vicinanze;
- c) proibire ogni vendita occasionale di prodotti e/o oggetti in un raggio di 5 km rispetto al luogo di arrivo della corsa, frazione di corsa ed evento promosso da RCS nell'ambito della TIRRENO-ADRIATICO.

6.2.4. Da parte sua RCS trasmetterà all'ENTE:

- a) la lista dei Partner e dei Fornitori Ufficiali della manifestazioni, autorizzati a esporre il proprio marchio;
- b) la lista dei licenziatari (venditori ufficiali).

Le suddette liste potranno essere all'occorrenza aggiornate da RCS.

6.2.5. L'ENTE a titolo promozionale di conseguenza dovrà sviluppare attività di comunicazione, promozione e informazione legate alla TIRRENO-ADRIATICO concordando gli ambiti e le modalità con il settore marketing di RCS. In tutte queste attività il logo della TIRRENO-ADRIATICO potrà essere accostato esclusivamente al logo dell'ENTE, mai in abbinamento a marchi di terzi e/o su prodotti e articoli promozionali in genere. Ogni utilizzo differente dovrà essere autorizzato per iscritto da RCS.

7. MARCHIO "TIRRENO-ADRIATICO"

7.1. Durante l'intera durata della presente Convenzione, l'ENTE potrà utilizzare il solo marchio della TIRRENO-ADRIATICO, personalizzato per l'ENTE stesso e fornito esclusivamente da RCS come definito nell'Allegato B e ciò a condizione che la comunicazione abbia un legame diretto con la TIRRENO-ADRIATICO.

7.2. Come comunicazione istituzionale si intende tutta la comunicazione che ha per scopo la promozione dell'ENTE nella sua funzione di amministrazione pubblica e/o di polo turistico o economico.

7.3. L'ENTE non potrà aggiungere alcun marchio al marchio che RCS indica per l'edizione della TIRRENO-ADRIATICO cui fa riferimento la presente Convenzione.

7.4. L'ENTE si impegna a riprodurre i marchi di RCS nel rispetto delle disposizioni grafiche che gli verranno date da RCS.

7.5. Per tutta la comunicazione relativa alla TIRRENO-ADRIATICO, l'ENTE si impegna ad utilizzare solo i loghi ufficiali della TIRRENO-ADRIATICO, nel rispetto delle norme grafiche di cui si fa riferimento nel paragrafo di cui sopra. Inoltre, l'ENTE si impegna a non creare e/o utilizzare al riguardo, altri loghi, marchi o grafica creata dall'ENTE o da terzi.

7.6. L'ENTE si impegna a non registrare, direttamente o indirettamente, nessun nome, logo, nome di sito Internet o simbolo distintivo che potrebbe creare una confusione con i nomi, loghi, nomi di sito Internet (domini) o simboli distintivi di RCS.

7.7. L'ENTE rispetterà strettamente gli obblighi sopra menzionati e si impegna a sottoporre all'ufficio marketing e comunicazione di RCS, per l'approvazione preliminare, ogni progetto di comunicazione relativo alla TIRRENO-ADRIATICO.

7.8. L'ENTE è al corrente che RCS ha ceduto in esclusiva a terzi il diritto di comunicare il proprio marchio in associazione al marchio TIRRENO-ADRIATICO e di ottenere visibilità in prossimità del percorso e delle zone di arrivo e/o partenza tramite apposite strutture pubblicitarie fornite da RCS. L'ENTE non consentirà direttamente o indirettamente a terzi di utilizzare il marchio TIRRENO-ADRIATICO e non darà visibilità a marchi di terzi in connessione con l'Evento.

8. IMMAGINI DELLA TIRRENO-ADRIATICO

8.1. Le Parti si danno espressamente atto e concordano che, qualora l'ENTE intendesse far uso di immagini della TIRRENO-ADRIATICO per la propria comunicazione istituzionale, dovrà concordare con RCS il relativo progetto nei dettagli, essendo comunque già stabilito che l'ENTE, previa autorizzazione anche del broadcasting di riferimento:

- a) potrà utilizzare in numero ragionevole le immagini fotografiche della TIRRENO-ADRIATICO, prodotte dal fotografo ufficiale di RCS, senza pagamenti aggiuntivi al rimborso delle eventuali spese di copia;
- b) avrà la possibilità di richiedere ad RCS accrediti ufficiali, validi per il solo giorno di passaggio della TIRRENO-ADRIATICO sul territorio dell'ENTE, per i propri operatori della comunicazione. Questi operatori rispetteranno le regole definite da RCS. Le immagini eventualmente realizzate potranno essere utilizzate unicamente dall'ENTE esclusivamente per la propria comunicazione istituzionale.

8.2. Sarà responsabilità dell'ENTE raccogliere le autorizzazioni di persone/atleti visibili nelle immagini prima di promuovere lo sfruttamento delle immagini stesse. L'ENTE terrà RCS manlevata e indenne in caso di rivendicazioni da parte delle persone raffigurate nelle immagini.

9. ARTICOLI PROMOZIONALI

9.1. L'ENTE non è autorizzato ad utilizzare il logo della TIRRENO-ADRIATICO, in nessuna sua forma, declinazione o parte, su propri gadget promozionali e/o omaggi.

9.2. Non vengono considerati ARTICOLI PROMOZIONALI, ai sensi della presente Convenzione, gli articoli che portano solo i nomi, marchi o loghi dell'ENTE. In caso l'ENTE volesse distribuire ARTICOLI PROMOZIONALI si impegna a:

- c) sottoporre gli ARTICOLI PROMOZIONALI all'approvazione preliminare e scritta di RCS secondo le modalità descritte al paragrafo 7.7. che precede;

- d) non vendere gli ARTICOLI PROMOZIONALI ma solamente distribuirli a titolo gratuito;
- e) acquistare questi ARTICOLI PROMOZIONALI solo dai LICENZIATARI di RCS, che verranno proposti da RCS all'ENTE in fase di sopralluoghi.

ART. 10. RESPONSABILITÀ

10.1. Ciascuna parte sarà l'unica responsabile delle prestazioni assunte in base alla presente Convenzione.

10.2. RCS si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme in relazione all'organizzazione dell'Evento ed assume in ogni caso responsabilità civile per tutti i danni, materiali e non, causati a persone o cose, al proprio personale o al personale dell'ENTE derivanti dall'attività di organizzazione che siano dovute al fatto proprio, del proprio personale o comunque dei propri incaricati.

10.3. L'ENTE si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme in relazione alle attività dallo stesso prestate ai sensi della presente Convenzione, ed assume in ogni caso responsabilità civile per tutti i danni, materiali e non, causati a persone o cose, al proprio personale o al personale di RCS durante la messa in opera, il montaggio, lo stoccaggio, il trasporto, la circolazione e, più generalmente, l'utilizzo dei materiali, personali, luoghi e locali messi a disposizione dall'ENTE o dai suoi fornitori (per i quali l'ENTE sarà garante), nell'ambito della presente Convenzione.

ART. 11. ASSICURAZIONI

11.1. RCS dichiara che i rischi che si assume in quanto organizzatore dell'Evento, sono coperti da polizze assicurative per la Responsabilità Civile che soddisfano:

- a) le disposizioni di legge relative all'organizzazione e alla promozione di manifestazioni sportive;
- b) le disposizioni degli articoli di legge sulla regolamentazione generale delle manifestazioni e competizioni su strada.

11.2. RCS si impegna a fornire all'ENTE, su richiesta, i certificati di assicurazione corrispondenti alle polizze sopra menzionate e a mantenere queste garanzie assicurative durante tutta la durata della Convenzione.

11.3. L'ENTE si impegna a:

- a) fornire a RCS, su richiesta, i certificati di assicurazione corrispondenti alle polizze sopra menzionate e i certificati di conformità delle sue infrastrutture;
- b) mantenere queste garanzie assicurative durante tutta la durata della Convenzione.

ART. 12. CORRISPETTIVI

12.1. Per le attività svolte da RCS a favore dell'ENTE ai sensi della presente Convenzione, l'ENTE si impegna a pagare ad RCS l'importo di **€ 45.000,00+ IVA (quarantacinquemila/00 euro più IVA)** secondo le seguenti condizioni:

12.2. RCS emetterà fattura di **€ 45.000,00+ IVA (quarantacinquemila /00 euro più IVA)** indirizzata all'ENTE secondo il calendario seguente:

- a) il 30 marzo 2018: € 20.000,00 + IVA (ventimila/00 euro più IVA)
- b) il 30 maggio 2018: € 25.000,00 + IVA (venticinquemila/00 euro più IVA)



12.3. I pagamenti verranno effettuati a 60 gg d.f. presso la BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A., Corso Garibaldi, 86, Milano, Italia, sul conto RCS SPORT SPA numero IBAN: IT93 E030 6909 4410 0001 3420 176 - SWIFT / BIC: BCITITMM.

ART. 13 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

13.1. RCS si obbliga agli adempimenti previsti dalla Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente affidamento. In particolare:

- a) indica che il conto corrente a ciò dedicato è il seguente:
Intesa San Paolo – Ag.1877
IBAN: IT 93 E 03069 09441 000013420176;
- b) RCS SPORT indica nella persona del Sig. Raimondo Zanaboni residente per la carica in via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano – C.F. ZNBRND58L27F205N – il soggetto delegato ad operare attraverso il suddetto C/C;
- c) è consapevole delle sanzioni relative agli eventuali inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (con indicazione del seguente CIG ____), ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Viene espressamente stabilita l'immediata risoluzione contrattuale qualora RCS risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa.

RCS si obbliga altresì ad inserire un'analogia clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento.

RCS si obbliga infine a comunicare a questa stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.

ART. 14. DIVIETO DI CESSIONE

14.1. Le parti riconoscono che i diritti e i vantaggi garantiti da RCS all'ENTE non possono essere ceduti dall'ENTE a terzi in nessun modo.

ART. 15. RISOLUZIONE ANTICIPATA

15.1. In caso di mancato adempimento, o di violazione di impegni ed obblighi da parte dell'ENTE, RCS potrà risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni, dal ricevimento della diffida inviata per raccomandata a.r..

15.2. Gli importi eventualmente già versati dall'ENTE a RCS resteranno a RCS a titolo di indennizzo, senza pregiudizio del diritto di RCS a chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti.



15.3. L'ENTE potrà risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni, dal ricevimento della diffida inviata per raccomandata a.r.. in caso di mancato adempimento da parte di RCS nell'esecuzione di un obbligo essenziale. Gli importi eventualmente già versati dall'ENTE a RCS verranno restituiti senza interessi.

ART. 16. ANNULLAMENTO – FORZA MAGGIORE

16.1. RCS non è responsabile di rinvii, annullamenti o soppressioni della TIRRENO-ADRIATICO causa forza maggiore.

16.2. In caso di forza maggiore la presente Convenzione potrà essere sospesa per la durata massima di 15 giorni. Durante questo periodo, tutti gli obblighi per entrambe le parti, vengono sospesi, ad eccezione degli obblighi relativi alla raccolta di autorizzazioni preliminari presso RCS per le operazioni di comunicazione dell'ENTE e degli obblighi in materia di confidenzialità e di divieto di cessione. La Convenzione ritornerà ad avere efficacia quando sarà decaduta la causa della sospensione. Se la Convenzione non tornerà ad avere efficacia dopo il periodo di 15 giorni dalla sospensione, RCS avrà il diritto di recedere dalla presente Convenzione con comunicazione scritta, senza che alcuna delle parti sia tenuta al pagamento di un indennizzo.

16.3. L'ENTE prende atto ed accetta che nel caso in cui la corsa di cui alla presente Convenzione non dovesse avere luogo per cause di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo eventi meteorologici, di sicurezza, scioperi ecc.), l'ENTE si impegna a comunque pagare a RCS una quota pari al 20% del Corrispettivo previsto al precedente articolo 12).

ART. 17. DURATA

17.1. La presente Convenzione ha una durata determinata: ha inizio nella data della firma e termina, senza atti formali, il 30 settembre successivo allo svolgimento della TIRRENO-ADRIATICO in oggetto.

ART. 18. VARIE

18.1. I titoli e sottotitoli della presente Convenzione servono unicamente a facilitare la lettura; non influenzano in alcuna maniera il senso delle disposizioni ai quali fanno riferimento.

18.2. Le parti riconoscono che la presente Convenzione annulla tutti gli accordi o contratti, scritti o verbali, relativi all'accoglienza della TIRRENO-ADRIATICO per l'anno 2018 formulati in precedenza.

18.3. Ogni deroga o accordo complementare alla presente Convenzione dovrà essere formulato per iscritto e firmato dalle due parti.

18.4. La presente Convenzione è redatta in italiano, lingua ufficiale del contratto. In caso di traduzione della presente Convenzione in un'altra lingua, la versione italiana prevarrà in caso di difficoltà di interpretazione.

18.5. Le parti si accordano nel tenere strettamente confidenziali le condizioni della presente Convenzione, ad esclusione dei casi in cui la divulgazione è prevista da una legge o da una normativa particolare.

18.6. Ciascuna parte con la sottoscrizione del presente contratto, riconosce di avere ricevuto verbalmente dall'altra l'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e con la sottoscrizione del presente contratto manifesta il proprio espresso consenso al trattamento ed alla comunicazione



dei dati che la riguardano con le modalità descritte nella predetta informativa, manlevando l'altra parte da qualsivoglia responsabilità civile, penale ovvero amministrativa per danni che dovesse risentire in conseguenza, occasione ovvero connessione con detti trattamenti, impegnandosi verso detta parte a comunicare senza ritardo ogni modifica dei dati fornitile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla persona alla cui attenzione le comunicazioni vanno indirizzate ai sensi della predetta normativa.

ART. 19. LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE

19.1. La presente Convenzione è sottoposta alla legge italiana.

19.2. Per ogni eventuale controversia in ordine alla sua interpretazione e/o esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

ART.20. OSSERVANZA CODICE ETICO

20.1. Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/01, l'ENTE si impegna, nei rapporti con RCS Sport S.p.A., anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione di RCS Sport, quale parte integrante del modello adottato ex D. Lgs 231/01 e pubblicato sul sito www.rcsmediagroup.it accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiarate di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico, che sia riconducibile alla responsabilità dell'ENTE, sarà facoltà di RCS risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'ENTE dovrà manlevare sostanzialmente e processualmente e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, RCS e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.

Gli allegati seguenti sono parte integrante della presente Convenzione:

Allegato A: RAPPORTO TECNICO (verrà spedito al termine del sopralluogo definitivo)

Allegato B: STYLE GUIDE contenente il marchio della TIRRENO-ADRIATICO(inviata a parte)

Milano, il 15 gennaio 2018 in due copie originali, una per ogni parte.

Per RCS Sport S.p.A.

Per l'ENTE

Il Direttore Ciclismo

Il legale rappresentante

Sig. Mauro Vegni

Dott. Franco Ceregioli

